

Statuto
A. P. S. AURORA
Ente del Terzo Settore

Art. 1 Costituzione. È stata costituita in data 01/07/1999 con atto notarile del Dott. Silverio Magno registrato a Messina il 20/07/1999 al n. 2335, l'Associazione "AURORA". Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito denominata "Associazione", inserisce, come da obblighi normativi, l'acronimo "A. P. S." (Associazione di Promozione Sociale) nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti ufficiali, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Messina (ME) Via Pozzo Galati S. Anna. L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria. Il presente statuto sostituisce interamente il precedente statuto.

Art. 2 Durata. La durata dell'Associazione è illimitata, come previsto già in atto notarile di costituzione, salvo scioglimento anticipato regolarmente deliberato in assemblea straordinaria con le maggioranze di legge richieste.

Art. 3 Finalità. L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. In favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire il miglioramento e l'incremento delle attività culturali, musicali, sociali, turistiche dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera tramite le attività poste in essere e si pone come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Organizzare e Collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività ricreative quali teatrali e musicali, rievocative storico-medievali, eseguite dai soci e/o in collaborazione con altre associazioni o enti del settore;
- Tutelare la memoria storica del proprio territorio, riprodurre i vari momenti del passato storico con rappresentazioni varie utilizzando costumi del periodo e ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca;
- Tutelare l'attendibilità storica, mediante le varie forme di studio risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica, di espressione artistica, di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili al periodo;
- Promozione e produzione di cortometraggi, documentari, videoclip, colonne sonore finalizzate alla promozione delle arti e delle tradizioni locali;
- Organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari,

- proiezione di film, documentari culturali, istituzione e gestione di biblioteche, pinacoteche, ludoteche, circoli ricreativi e club privati con attività di ristorazione e catering,
- Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni sportive di qualsiasi tipo e genere;
 - Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, attività di formazione attraverso l'istituzione e la gestione di corsi alla preparazione ed al perfezionamento in ambito musicale, canto, cinematografia, teatro, pittura, editoria.
 - Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
 - Rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'associazione non è una formazione o associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro. L'associazione non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre anche dagli artt. 36 e seg. del c. c.

Art. 4 Attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. n. 53 del 28/03/2003 e succ. mod. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e succ. mod.;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa l'organizzazione di rievocazioni storiche ed eventi rievocativi, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di spazi e/o beni pubblici inutilizzati e/o confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività, l'associazione, le può svolgere anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e succ. mod., secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti e/o concordati dal Consiglio Direttivo. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora ci sia tale obbligo, nel caso in cui esista un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 20 del presente statuto che abbia i requisiti, ovvero sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si può nominare e non nasce l'obbligo di nominare un soggetto persona fisica e/o giuridica esterna all'associazione.

Art.13 Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

Chiunque può aderire liberamente, divenendone socio, accettando il presente statuto, lo statuto della rete associativa cui l'associazione aderisce, condividendo i principi, le finalità, i progetti e contribuisca al raggiungimento degli scopi associativi. Chi aderisce riconosce l'autorità degli organi sociali eletti e nominati. Presenta istanza scritta al Consiglio Direttivo, il quale, alla prima adunanza utile convocata tratta l'istanza e delibera in merito. Nel caso di minori, la domanda viene presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. La quota sociale corrisposta dal socio è un mero contributo economico a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione. Non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni, non costituisce titolo di proprietà o titoli di partecipazione a proventi. È vietato, altresì, il trasferimento, il rimborso e la rivalutazione a qualsiasi titolo della quota associativa.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 14 Diritti dei soci

Tutti gli associati iscritti al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Ogni

socio ha il diritto di esaminare i libri sociali.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce;
- f) mantenere, custodire la divisa e gli accessori musicali che vengono dati in dotazione, nonché restituirli in buono stato così come sono stati consegnati inizialmente, salvo l'usura ordinaria.

Art.16 Cessazione dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione, sospensione, radiazione, espulsione a seguito di sanzioni deliberate dagli organi direttivi in conseguenza di gravi infrazioni o comportamenti irresponsabili non consoni ai regolamenti in casi generali e specifici valutati dal c. d.;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;
- assenza dalle prove per un numero massimo di 20 prove consecutive;
- scioglimento volontario dell'associazione.

Competenti a deliberare e comunicare ai soci le decisioni prese sarà il Consiglio Direttivo.

Contro le delibere del Consiglio Direttivo il socio potrà fare ricorso entro 60 gg dalla data di ricezione comunicazione all'assemblea dei soci che tratterà la controversia alla prima adunanza utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- ✓ L'Assemblea Sociale;
- ✓ Il Consiglio Direttivo;
- ✓ L'Organo di Controllo qualora ricorrano le circostanze di cui all'art 22 dello Statuto.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci, fondatori e ordinari, in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In su assenza, per cause di forza maggiore, è il Vice-Presidente soggetto attuatore e responsabile delle attività associative.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al



suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 5 gg e verrà effettuata entro i successivi 10 gg.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, rispettando il termine triennale del mandato;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il regolamento associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

I soci, fondatori e ordinari, regolarmente iscritti al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Per eleggere i candidati alle cariche del Consiglio Direttivo, si vota o a scrutinio segreto o voto palese per alzata di mano. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo formato da n. 3 membri risultati eletti per maggior numero di voti ricevuti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione nomina al proprio interno le varie cariche sociali, quali: Presidente, Vice-Presidente, Segretario/Tesoriere.

Rimane in carica per anni 3 (tre) ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice, in mancanza di

entrambi dal consigliere più anziano. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando venga fatta richiesta da almeno 4 membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua le proposte e gli indirizzi dell'Assemblea Sociale, può distribuire gli incarichi di lavoro ai soci volontari;
- approva i programmi istituzionali dell'associazione;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti interni di funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; Se deliberato, il regolamento deve essere osservato in maniera obbligatoria da tutti i soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del c.c. Il Segretario opera in diretto collegamento con il Presidente, redige i verbali, si occupa degli adempimenti amministrativi ed è il responsabile di tutto il materiale d'ufficio e di cancelleria nonché di tutte le attrezzature ed i macchinari d'ufficio. Il Tesoriere si occupa dei pagamenti e delle riscossioni dell'Associazione e tiene la regolare contabilità di entrata e di uscita della cassa, del c/c bancario o carte di credito/debito. Comunque debbono riportare la firma del Presidente e la delega piena al Tesoriere pro-tempore. Il Consigliere che si assenta, senza giustificato motivo, per un numero di 3 sedute consecutive viene considerato dimissionario da tale carica. Il Consiglio Direttivo decade o per fine mandato, ovvero trascorsi i 3 anni, o quando si verificano in blocco le dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, retto dal Vicepresidente, convoca, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 20 L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive al registro unico del terzo settore di cui agli art 45 e seg. del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto. Una volta iscritta l'Associazione farà uso degli estremi di iscrizione negli atti ufficiali, nella corrispondenza, nelle



comunicazioni al pubblico.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e voto favorevole in maggioranza dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Galati S. Anna - Messina 20/05/2025

